

COMMISSIONE XIII

LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

XLIX.

SEDUTA DI VENERDÌ 1° DICEMBRE 1961

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ZANIBELLI

INDICE

	PAG.
Inversione dell'ordine del giorno:	
PRESIDENTE	509
Disegno e proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Istituzione del ruolo dei collocatori. (3213);	
QUINTIERI e ROMANO BARTOLOMEO: Modificazioni della legge 16 maggio 1956, n. 562 relativa alla sistemazione giuridico-economica dei collocatori comunali. (2145).	509
PRESIDENTE	509, 510, 512
BUTTE	510, 511
NUCCI, <i>Relatore</i>	510
SULLO, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>	510, 511
MAGLIETTA	510
GITTI	511
BETTOLI	511
Proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
MARTINO EDOARDO ed altri: Riordinamento dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari. (E. N. P. A. V.). (2730)	512
PRESIDENTE	512, 515, 516, 518, 519, 520 522, 523, 524, 525, 526 527, 528, 529, 532
QUINTIERI, <i>Relatore</i>	512, 513, 515, 518, 519 522, 523, 524, 526, 528, 530, 531
MAGLIETTA	512, 513, 514, 515
SCALIA VITO	513
REPOSSI	513
SULLO, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>	514, 515, 518, 519, 520, 522 523, 524, 525, 527, 528, 530
BETTOLI	516, 520, 523, 524, 525, 528 530, 531
CONTE	522, 523, 528
GRAZIOSI	531, 532

Votazione segreta:

PAG.

PRESIDENTE 532

La seduta comincia alle 9,45.

GITTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Propongo un'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di riprendere subito, e possibilmente concludere, l'esame del disegno di legge n. 3213 e della proposta di legge n. 2145, relativi alla istituzione del ruolo dei collocatori. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge:

Istituzione del ruolo dei collocatori (3213) e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Quintieri e Romano Bartolomeo: Modificazioni alla legge 16 maggio 1956, n. 562, relativa alla sistemazione giuridico-economica dei collocatori comunali (2145).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Istituzione del ruolo dei collocatori » e, della proposta di legge di iniziativa dei deputati Quintieri e Romano Bartolomeo: « Modificazioni alla legge 16 maggio 1956, n. 562, relativa alla sistemazione giuridico-economica dei collocatori comunali ».

Com'è noto, è già stato da noi esaminato ed approvato nei diversi articoli il testo predisposto dal Comitato ristretto, salvo confermare un articolo, esattamente l'articolo 10, circa il quale la Commissione Bilancio, come si ricorderà, ebbe ad esprimere parere contrario. L'articolo è stato riproposto alla Commissione Bilancio nel testo da noi già approvato in precedenza. Vorrei pregare ora l'onorevole Butté, il quale è stato relatore davanti alla Commissione Bilancio, di riferire sul parere espresso da quella Commissione nella seduta odierna, in modo da poter concludere se possibile la discussione del provvedimento per poi votarlo a scrutinio segreto al termine della seduta.

BUTTÉ. La Commissione Bilancio aveva in un primo tempo, relativamente alla copertura dell'onere conseguente a queste nuove disposizioni in favore dei collocatori, espresso parere negativo. Inteso però, questo, nel senso di carico di bilancio vero e proprio. Ma, poiché qui, con l'articolo 15, fissandosi ora una aliquota dello 0,35 per cento a carico degli istituti previdenziali, la copertura viene assicurata, più che il parere del Bilancio prevale quello del Ministero del lavoro, il quale ultimo dal canto suo, ha dichiarato che nell'ambito e nel limite della espansione dei bilanci degli Istituti previdenziali, si possono accogliere i nuovi oneri. Questi ultimi sono calcolati, in linea di massima, in lire 279 milioni 500 mila, più un 20 per cento di oneri riflessi. Quindi, di fronte a questa constatazione, la V Commissione esprime ora un parere favorevole, a condizione che del testo dell'articolo 9, divenuto 10 nell'ultima redazione del provvedimento elaborato dal Comitato ristretto, concernente la decorrenza dell'inquadramento e la valutazione del servizio precedente risulti soppresso, all'ultimo comma, l'inciso: « comprensivo della pensione e della indennità di buonuscita ».

NUCCI, *Relatore*. Ritengo che l'articolo 10 possa essere approvato conformemente al parere espresso dalla Commissione Bilancio.

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Condivido il pensiero del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, all'ultimo comma dell'articolo 10, le parole: « comprensivo della pensione e dell'indennità di buonuscita » delle quali è stata chiesta la soppressione.

(Non sono approvate).

Do lettura dell'articolo 10 nel suo complesso:

(*Decorrenza inquadramento e valutazione servizio precedente*).

« L'inquadramento del personale di cui al precedente articolo 9 ed al successivo articolo 11 è disposto, mediante decreto ministeriale a decorrere, a tutti gli effetti, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Per il personale inquadrato a norma del precedente articolo 9 il servizio prestato nella qualifica di provenienza è valutato per intero ai fini della progressione di carriera.

Ai fini dell'anzianità richiesta per la promozione a primo collocatore è valutato per intero il servizio prestato a contratto e per metà il servizio prestato in qualità di incaricato temporaneo di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, e di coadiutore di cui alla legge 21 agosto 1949, n. 586.

Agli effetti del trattamento di quiescenza, il personale inquadrato ai sensi del precedente articolo 9 può chiedere il riscatto del periodo di servizio prestato nelle qualifiche a contratto di cui alla legge 16 maggio 1936, n. 562, o nella posizione di incaricato temporaneo di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520. Si applicano a tal fine le disposizioni che disciplinano i riscatti dei servizi non di ruolo resi allo Stato ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

MAGLIETTA. Desidererei fare una dichiarazione di voto. Noi ci siamo battuti, perché abbiamo ritenuto che questo provvedimento non fosse conforme a certi principi che regolano i rapporti del pubblico impiego. E noi ribadiamo questa nostra convinzione. Riteniamo d'altra parte che la nostra opposizione debba essere formalmente ribadita anche per quanto riguarda questo abuso che si fa dei fondi dei contributi dei lavoratori per le assicurazioni sociali. E voglio augurarmi, anche a nome dei colleghi, che il Ministro accolga l'invito di esaminare con estrema attenzione e anche con urgenza il modo di smetterla con questo sistema e di vedere come altri finanziamenti possano essere reperiti. Se ogni volta si insiste su questo sistema, arrivati a un certo punto io non so a che cosa serviranno i bilanci degli istituti previdenziali e assicurativi. Ribadiamo, perciò, la sostanza di fondo della nostra opposizione.

Nonostante questo noi voteremo a favore del provvedimento generale, perché con il voto a favore del provvedimento nel suo complesso noi intendiamo sottolineare che la nostra opposizione non ha niente a che vedere con il trattamento a favore di un gruppo di lavoratori. Ed è con questo significato specifico che noi voteremo a favore del provvedimento nel suo complesso.

GITTI. Noi voteremo naturalmente a favore, anche per l'apporto che abbiamo dato durante tutto il corso della discussione e al lavoro preparatorio di questo disegno di legge. Voteremo a favore senza neanche avere le perplessità che sono state manifestate, perché la parte che riguarda le norme transitorie doveva essere vista, come è stato ampiamente illustrato dai colleghi durante la discussione generale, con un senso realistico di quella che è la situazione attuale.

Votiamo a favore del provvedimento perché, naturalmente, viene a inquadrare e ad accogliere le istanze di un gruppo di lavoratori fra quelli che svolgono le funzioni più delicate nel nostro paese. Perché la funzione del collocatore è una funzione che richiede una tranquillità anche economica, perché naturalmente il momento nel quale il collocatore avvicina il lavoratore disoccupato è uno dei più delicati, nel quale si deve manifestare una comprensione non solo sul piano burocratico, ma anche su quello umano.

Per queste considerazioni, anche d'accordo coi rappresentanti sindacali della categoria, noi daremo il nostro voto favorevole.

BETTOLI. Dichiaro che voto a favore del provvedimento, con tutte le riserve per quel che riguarda il sistema di reperimento di fondi a copertura di leggi che riguardano il personale dello Stato, sistema che non considero conforme ai principi generali.

BUTTE. La copertura c'è.

BETTOLI. Mi riferisco al sistema per reperire i fondi, che è contrario ai principi che per i quali noi abbiamo votato disposizioni che concernono i fondi destinati alla previdenza e all'assistenza.

Detto questo, prima di passare al voto avrei qualche perplessità per quel che riguarda l'inquadramento dei collocatori comunali così come è previsto dall'articolo 9 in quanto in quell'articolo, ai punti *a)*, *b)* e *c)* si dice che i collocatori possono essere inquadrati con i coefficienti 129, 202 e 180, e non si dice niente dei coefficienti 271 e 315.

L'inquadramento dei collocatori, per me, va fatto su tutti i coefficienti e va richiamato in questo articolo: o non se ne richiama nes-

suno, o si richiamano tutti, altrimenti potremmo creare una situazione di confusione, per cui l'inquadramento in base ai coefficienti previsti dalla legge generale può non trovare applicazione per il personale attualmente in ruolo, attualmente in servizio a contratto e che non ha tutti i titoli per poter essere collocatore capo o collocatore principale, così come è previsto dalle norme fondamentali che noi abbiamo trattato nella legge.

Si tratta di alcune perplessità di interpretazione che, secondo me, dovrebbero essere chiarite già in partenza, per cui questa legge non diventi domani un elemento di ricorso al Consiglio di Stato o a qualche altro organismo. Bisogna cercare di formare la legge nel modo più preciso possibile. Non so se lo possiamo fare stamane noi. Ad ogni modo, in sede di coordinamento, prima di mandare la legge al Senato, sarebbe bene che questi dubbi fossero chiariti.

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Nelle dichiarazioni di voto ci sono state due richieste, alle quali desidero subito rispondere. Con la prima, dell'onorevole Maglietta, si chiede che al finanziamento per il pagamento delle retribuzioni di alcuni dipendenti della pubblica amministrazione si provveda evitando di fare ricorso ai fondi degli istituti di previdenza.

Io sono perfettamente d'accordo con l'onorevole Maglietta e devo dire, per la verità, che proprio in occasione della presentazione del disegno di legge sul riordinamento dei ruoli del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale avevo proposto una norma, che fu poi in parte modificata, mediante la quale questi fondi sarebbero stati stabilizzati in bilancio e poi ulteriori aumenti sarebbero venuti con normale iscrizione da parte del Ministero per il tesoro. Bisognava ovviamente passare gradualmente da un sistema all'altro, ma l'indirizzo di non gravare per il personale dello Stato sui fondi degli istituti di previdenza mi trova consenziente.

La seconda domanda è dell'onorevole Bettoli, il quale ha chiesto che cosa significhi la mancata iscrizione della deroga per quanto riguarda le promozioni, se non ho capito male. Siamo stati incerti se bisognava mettere la deroga o bisognava tacere. Gli uffici legislativi, dopo lunghe analisi ed esami, hanno ritenuto che principio fondamentale dell'ordinamento giuridico è che quando si è ammessi in ruolo in particolari condizioni, si possa arrivare all'apice della carriera senza che quelle condizioni speciali vengano ad interferire in senso negativo.

È chiaro che chi non ha il titolo di studio prescritto normalmente, una volta inquadrato nel coefficiente più basso può arrivare al coefficiente più alto. Ho detto che sarebbe stato imperfetto da un punto di vista tecnico-legislativo aggiungere questa precisazione: desidero, comunque, che rimanga a verbale l'interpretazione.

PRESIDENTE. Chiedo l'autorizzazione a procedere al coordinamento. Se non vi sono obiezioni può rimanere così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta; con la sua approvazione la proposta di legge n. 2145 rimane assorbita.

Seguito della discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Martino Edoardo ed altri: Riordinamento dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari (E. N. P. A. V.) (2730).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Martino Edoardo, Buttè, Scarascia, Piccoli: « Riordinamento dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari (E.N.P.A.V.) ».

Sul provvedimento è stato richiesto il parere della VI Commissione (Finanze e tesoro) e quello della XIV Commissione (Igiene e sanità).

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, sulla proposta di legge abbiamo già udita la relazione svolta dall'onorevole Quintieri ed esaurita la discussione generale nella precedente seduta. Si tratta ora di passare quindi all'esame dei singoli articoli, circa i quali vengono proposte diverse modifiche, in buona parte formali, da parte del Governo e che sono state riunite e in copia ciclostilata distribuite agli onorevoli commissari.

QUINTIERI, Relatore. Vorrei preliminarmente far presente, come relatore, che in merito agli emendamenti suggeriti dal Governo, mi sono già espresso per il loro accoglimento, ad eccezione di quello riguardante le fonti di finanziamento dell'Ente in oggetto — articolo 16 — emendamento che propone una soluzione alternativa, nel caso in cui la Commissione non ritenesse di dover approvare i contributi di cui ai punti *c)* e *d)* dello stesso articolo della proposta di legge. Come si ricorderà, si decise la volta scorsa che il Ministero del lavoro avrebbe fornito dati sul pre-

sumibile ammontare di quella maggiorazione che veniva proposta in linea alternativa.

Questo volevo dire, per informazione, agli onorevoli colleghi.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Relatore per il chiarimento. Passiamo senz'altro all'esame degli articoli della proposta di legge. Do lettura dell'articolo 1:

« L'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari (E.N.P.A.V.), istituito con la legge 15 febbraio 1958, n. 91, ha sede in Roma.

L'Ente ha personalità giuridica di diritto pubblico ».

Poiché all'articolo non sono stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

« L'E.N.P.A.V. svolge la sua attività su tutto il territorio della Repubblica. Ha lo scopo di attuare la previdenza e l'assistenza a favore degli iscritti e dei loro familiari.

L'iscrizione all'E.N.P.A.V. è obbligatoria per tutti i veterinari di età inferiore agli anni 65, iscritti negli Albi professionali, compilati e tenuti dagli Ordini provinciali.

Possono essere iscritti all'Ente a domanda, anche i veterinari non iscritti negli Albi professionali.

I presidenti degli Ordini provinciali hanno l'obbligo di comunicare all'Ente entro 15 giorni dall'avvenuto provvedimento, tutte le variazioni dei relativi Albi professionali.

Sono riconosciuti all'Ente tutti i benefici, privilegi ed esenzioni tributarie concessi all'Istituto nazionale della previdenza sociale ».

Un emendamento del Governo propone, in conformità del suggerimento del Ministero del tesoro, la soppressione dell'ultimo comma.

QUINTIERI, Relatore. Sono favorevole all'emendamento soppressivo proposto dal Governo.

MAGLIETTA. In linea di principio nessuna obiezione da parte mia. Soltanto, desidererei sapere, dal collega onorevole Quintieri, se la formulazione qui usata corrisponde a quella usata in occasione della creazione di istituti simili a questo.

QUINTIERI, Relatore. Veramente, ad un altro ente già è stata riconosciuta questa estensione, ma il ragionamento del Ministero delle finanze a me sembra che calzi. Se i colleghi lo desiderano posso leggere quanto esattamente esso scrive in proposito.

MAGLIETTA. E evidente che ci deve essere un equilibrio fra questo istituto e gli altri. Almeno, da un punto di vista giuridico, dovrebbe esserci !

QUINTIERI, *Relatore*. Certamente. Ci deve essere per quanto possibile un assetto simile, perché domani potrebbe rendersi indispensabile !

Comunque, come dicevo, questo principio « sono riconosciuti all'Ente tutti i benefici, privilegi e esenzioni tributarie concessi all'Istituto nazionale della previdenza sociale » si riscontra soltanto in uno solo dei tanti enti assistenziali. Però, qui, la cosa non sembra essere preoccupante ai fini che si propone il provvedimento in esame e, per considerazioni di indole legislativa, penso possa essere accolto il voto del Ministero del lavoro che venga soppresso quest'ultimo comma. Sono pertanto favorevole all'emendamento soppressivo.

MAGLIETTA. Mi permetto di insistere su un concetto che era alla base di alcune considerazioni svolte nella precedente seduta. Io non sono affatto contrario a che questo principio venga affermato. Però, credo che ognuno di noi si renda perfettamente conto che se lo stesso non viene esteso alle assicurazioni che interessano i medici e gli avvocati, ad esempio, oppure gli ingegneri, i ragionieri, i rappresentanti del commercio, e così via, andiamo a creare degli squilibri ! Quindi, io vorrei conoscere chiaramente l'opinione del Governo in proposito, in modo di avere un elemento di giudizio. Perché, se il Governo ci dice: manteniamo questo concetto perché giusto, mentre da parte mia assumo l'impegno di promuovere un miglioramento nelle condizioni degli altri enti, io sono d'accordo; altrimenti, veramente mi sentirei perplesso ! Perché, i medici che curano gli animali devono avere determinate agevolazioni e i medici che curano gli uomini no ?

SCALIA VITO. C'è anche una logica in questo !

REPOSSI. Chiederei al Relatore una maggiore precisazione, in quanto ciò che egli ha detto poco fa non mi convince !

QUINTIERI, *Relatore*. Il Governo, nel chiedere la soppressione di questo ultimo comma, si è attenuto ad un parere, come dicevo prima, formulato dal Ministero delle finanze. Io posso anche riassumere la sostanza di tale parere, che è quella che mi ha convinto sull'utilità della soppressione del comma. Secondo tale parere le disposizioni contenute nell'articolo 2, ultimo comma, interessano tanto l'imposizione diretta che indiretta.

Relativamente all'imposizione diretta è da osservare che l'Ente in questione (E.N.P.A.V.), verrebbe a godere delle agevolazioni fiscali concesse all'I.N.P.S., le quali, ai sensi degli articoli 122 e 124 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1115, si concretano nell'esonero dall'imposta mobiliare dei frutti annuali dei fondi dell'istituto, delle quote di concorso e delle somme comuni devolute ad incremento dei conti individuali degli iscritti, delle pensioni, nonché degli assegni, sussidi ed indennità corrisposte come prestazioni assicurative a norma di legge.

In tale modo si verrebbe ad accordare una duplice esenzione fiscale: un'agevolazione ai redditi dell'Ente previdenziale, per quanto riguarda i frutti annuali dei propri fondi e l'altra agli assistiti per quanto concerne le pensioni, gli assegni, i sussidi.

Al riguardo il Ministero non poteva non esprimere contrario avviso per l'estensione all'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari delle esenzioni accordate all'I.N.P.S., in quanto ogni estensione delle agevolazioni fiscali esistenti, verrebbe a contrastare l'attuale indirizzo della politica economico-finanziaria.

Per quanto riguarda, poi, l'esenzione relativa alle pensioni, assegni, sussidi degli assistiti, il Ministero ha ritenuto di esprimere uguale parere contrario, in considerazione anche della sperequazione che si verrebbe a creare rispetto alle pensioni non agevolate corrisposte da altri Enti previdenziali e dallo stesso Stato.

Del resto le precedenti agevolazioni relative alle pensioni ed altri assegni corrisposti dall'I.N.P.S. furono concesse per finalità di carattere sociale in considerazione delle modeste quote allora fissate. Attualmente, nel graduale sviluppo assunto dalla legislazione sociale, vi è stato un progressivo adeguamento delle anzidette quote, per cui sono da ritenersi superate le ragioni che giustificarono la primitiva esenzione.

A ciò si aggiunge un altro motivo di opposizione alla estensione della richiesta agevolazione, che trova fondamento nel vigente sistema tributario che prevede una franchigia dell'imposta di ricchezza mobile pari alla quota di reddito di lire 240.000 annue.

Ciò considerato, il predetto Ministero ha ritenuto che la summenzionata franchigia di lire 240.000, valevole anche per le pensioni, assegni, ecc., compenserà largamente l'agevolazione che si ritenne accordare alle origi-

narie pensioni corrisposte dall'I.N.P.S. in forza dell'articolo 24 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.

Relativamente all'imposizione indiretta è da osservare che all'E.N.P.A.V. verrebbero elargiti: esenzione dalle imposte di bollo e di registro e da ogni tassa giudiziaria per tutti gli atti del procedimento ed i provvedimenti di qualunque natura emessi dall'autorità giudiziaria; l'esonero dalle imposte sulle assicurazioni e sui contratti vitalizi per le operazioni di trasformazione di capitali in rendite vitalizie e per tutte le altre forme di assicurazione gestite dall'istituto; l'esonero fiscale per gli atti e i contratti che possono occorrere tanto all'Istituto per la propria attività e per il raggiungimento dei propri fini, quanto ai privati per realizzare i benefici ad essi spettanti in base alle assicurazioni gestite dall'istituto stesso, l'esenzione dalle imposte di bollo, di registro, di successione ed ipotecarie per le donazioni e le elargizioni fatte o comunque venute all'istituto per atto tra vivi e per causa di morte; ed, infine, l'equiparazione allo Stato agli effetti tributari per gli atti e i contratti stipulati dall'istituto per impiegare i propri fondi. Il ministero non ha ritenuto di poter aderire alla proposta norma di favore tributario per il già accennato motivo di non allargare ulteriormente la sfera di applicazione delle agevolazioni tributarie.

Tuttavia, si deve far presente che facilitazioni fiscali analoghe a quelle contenute nell'ultimo comma del menzionato articolo 2 dello schema, sono state accordate in passato ad altri enti, che perseguono le stesse finalità sociali dell'Ente di previdenza in questione, fra i quali si ricordano: la Cassa nazionale malattia per gli addetti al commercio (legge 19 gennaio 1934, n. 181); l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (E.N.P.A.L.S.) (legge 30 novembre 1952, n. 2388); l'Ente nazionale di previdenza e assistenza per le ostetriche (legge 13 marzo 1958, n. 246), ecc.

Per quello che ha chiesto il collega Maglietta, ho già detto che non sono in grado di precisare, ma per le considerazioni espresse dal Ministero delle finanze e che io ho riassunto, ritengo che non sia criterio di sana politica concedere questi benefici.

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Io devo dire, così pregiudizialmente, che abbiamo cercato di adeguare questo disegno di legge alla disciplina vigente in materia per altre categorie di professionisti. Ma non è che siamo soddisfatti dell'architettura che ne viene fuori. Tutto il

problema delle pensioni dei professionisti andrebbe rivisto e coordinato.

Io non ho ritenuto, nei confronti dei veterinari, di adottare una innovazione che modificasse l'impostazione generale e l'adesione del Ministero del lavoro al parere espresso dal Ministero del tesoro costituisce una accettazione, rispetto ai veterinari, del criterio che è seguito per tutte le altre categorie.

Se un riordinamento vi dovrà essere per rivedere meglio il complesso della materia, anche l'E.N.P.A.V. dovrà essere preso in considerazione in questo riordinamento.

Con queste premesse, io devo dire che sono imbarazzato per quanto concerne l'articolo 2. Vi è un ragionamento che si potrebbe fare: cioè che questi sono redditi più alti e quindi certe esenzioni sono giustificate per enti che devono dare pensioni molto basse, non sono giustificate quando in realtà si dà il vantaggio a certe categorie di organizzarsi per proprio conto. Si potrebbe capire un minore favore fiscale per il fatto che si consegue una organizzazione autonoma. Però, contro questa impostazione, vi è il fatto che per altri enti si è consentito e lo stesso Ministero delle finanze segnala alcuni di questi enti: E.N.P.A.S., le ostetriche, la Cassa nazionale malattie addetti al commercio, ecc. Non dico che questi siano tutti. Comunque delle norme più o meno analoghe a quelle dell'articolo 2 ci sono. In sostanza noi accetteremmo un principio logico, però lo accetteremmo per un ente, mentre lo abbiamo negato per altri enti.

Questo sarebbe un principio che il Parlamento dovrebbe adottare per tutti gli enti previdenziali, ma rivedendo la situazione di tutti gli enti.

Noi siamo di fronte ad un bivio. Va bene, all'E.N.P.A.V. non lo diamo, però si inviti il Governo a rivedere la situazione degli enti che si trovano nelle stesse condizioni. Io, siccome devo essere solidale col collega delle Finanze, sono per la soppressione. Però devo pregare la Commissione di invitarmi ad equiparare le situazioni analoghe degli altri enti. Non si può adottare un criterio di favore.

MAGLIETTA. Mi fa piacere di aver sollevato questa questione, perché mi consente di poter dire: accettiamo per questo ente, cioè diamo le esenzioni a questo ente. Però con questo impegno, che la Commissione formuli un ordine del giorno che, approvata questa esenzione a vantaggio dei veterinari, inviti il Governo a rivedere le condizioni degli altri enti, per l'estensione di questo migliore trattamento.

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. L'onorevole Maglietta è per la estensione dell'abolizione di questo privilegio?

MAGLIETTA. Sono per il riconoscimento di questo vantaggio.

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Vi sono due forme di facilitazioni, su una delle quali proprio non potrei essere d'accordo. C'è la facilitazione dell'esonero dall'imposta fabbricati sugli investimenti degli istituti. Io credo che i lavoratori non hanno alcun interesse che si cominci a dare l'esenzione a tutti questi istituti. E c'è la facilitazione dell'esenzione fiscale sulle pensioni.

Se vogliamo fare una sola barca di tutti gli istituti previdenziali e assistenziali, noi vediamo che EN.AS.AR.CO., E.N.P.A.M., E.N.P.A.F., E.N.P.A.O., hanno cinque o sei miliardi di investimenti, mentre la Previdenza sociale ha quasi mille miliardi di investimenti. Quello di esonerare dall'imposta gli investimenti di questi piccoli enti è un criterio che penso nessun sindacato di lavoratori può considerare valido e opportuno.

Il problema cambia se si considera invece l'esenzione fiscale sulle pensioni, dove il Ministero delle finanze fa un problema di limite. Cioè dice: esoneriamo le pensioni che siano al di sotto di un certo limite e non esoneriamo le pensioni che sono al di sopra di un certo limite. Questo è un criterio che vale anche per i redditi di lavoro, per i quali ci deve essere una certa gradualità: chi ha il minimo reddito non deve pagare e chi ha molto di più deve essere chiamato a contribuire.

Comunque, il problema è molto complesso.

Io proporrei di accettare la formula del Ministero delle finanze o invitare il Governo a regolare questa materia per tutti gli enti, con un apposito disegno di legge, in maniera che non ci siano distinzioni e sperequazioni.

MAGLIETTA. Sono lieto che le mie parole siano servite a far ribadire all'onorevole Ministro il criterio che ispira la sua azione. Io intendevo riferirmi esattamente a questo: cioè accogliere le conclusioni cui è pervenuto il Ministro, naturalmente come impegno.

QUINTIERI, *Relatore*. In questo senso accettiamo l'emendamento soppressivo proposto dal Governo, e la Commissione all'unanimità inviterà il Governo a dare assetto comune agli enti previdenziali e sui redditi degli enti e sulle prestazioni.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ultimo comma dell'articolo 2: « Sono riconosciuti all'Ente tutti i benefici, privilegi ed esenzioni tributari concessi all'Istituto nazionale della previdenza sociale » di cui è stata chiesta la soppressione da parte del Governo.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo emendato:

« L'E.N.P.A.V. svolge la sua attività su tutto il territorio della Repubblica. Ha lo scopo di attuare la previdenza e l'assistenza a favore degli iscritti e dei loro familiari.

L'iscrizione all'E.N.P.A.V. è obbligatoria per tutti i veterinari di età inferiore agli anni 65, iscritti negli Albi professionali, compilati e tenuti dagli Ordini provinciali.

Possono essere iscritti all'Ente, a domanda, anche i veterinari non iscritti negli Albi professionali.

I presidente degli Ordini provinciali hanno l'obbligo di comunicare all'Ente, entro 15 giorni dall'evvenuto provvedimento, tutte le variazioni dei relativi Albi professionali ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

« Sono organi dell'Ente:

- 1°) L'assemblea nazionale;
- 2°) Il presidente;
- 3°) Il Consiglio di amministrazione;
- 4°) Il Comitato esecutivo;
- 5°) Il Collegio dei sindaci ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4:

« L'assemblea nazionale è composta dai presidenti degli Ordini provinciali dei veterinari. La presidenza dell'assemblea è assunta dal presidente dell'Ente in carica.

L'assemblea nazionale si riunisce, ogni anno, in via ordinaria, su convocazione del presidente, ed in via straordinaria quando se ne ravvisi la necessità o ne sia fatta richiesta da un terzo dei suoi componenti.

La convocazione è fatta mediante avviso a mezzo di lettera raccomandata da spedirsi almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione e deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione stessa e degli argomenti da trattare.

L'assemblea nazionale è legalmente costituita in prima convocazione quando vi interviene la metà più uno dei suoi componenti

e in seconda convocazione — che può essere stabilita ad un'ora di distanza dalla prima e con medesimo invito di questa — quale che sia il numero dei presenti.

Ciascun presidente di Ordine provinciale dietro autorizzazione del proprio Consiglio direttivo, può delegare per rappresentarlo alle sedute dell'assemblea nazionale, altro iscritto all'Albo professionale della provincia, o un altro presidente di Ordine provinciale.

Ciascun componente dell'assemblea nazionale non può avere che una sola delega.

Il segretario dell'assemblea nazionale è il direttore dell'Ente.

I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario e trascritti in apposito libro dei verbali.

Le deliberazioni dell'assemblea nazionale vengono adottate a maggioranza dei voti dei presenti.

Le votazioni si svolgono a scrutinio segreto solo quando riguardino persone. In tal caso le votazioni avvengono con le formalità indicate nell'articolo 6 ».

BETTOLI. Proporrei di sopprimere al quinto comma le parole: « o un altro presidente di Ordine provinciale ». Sono favorevole che un presidente di Ordine provinciale deleghi un veterinario iscritto all'Albo professionale della provincia per l'assemblea nazionale; sono, invece, contrario che questa delega sia passata a un presidente di altra provincia.

PRESIDENTE. Pongo in votazione le parole: « o un altro presidente di ordine provinciale » di cui l'onorevole Bettoli ha chiesto la soppressione.

(Non sono approvate).

Pongo in votazione l'articolo 4 così emendato:

« L'assemblea nazionale è composta dai presidenti degli Ordini provinciali dei veterinari. La Presidenza dell'assemblea è assunta dal presidente dell'Ente in carica.

L'assemblea nazionale si riunisce, ogni anno, in via ordinaria, su convocazione del presidente ed in via straordinaria quando se ne ravvisi la necessità o ne sia fatta richiesta da un terzo dei suoi componenti.

La convocazione è fatta mediante avviso a mezzo di lettera raccomandata da spedirsi almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione e deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione stessa e degli argomenti da trattare.

L'assemblea nazionale è legalmente costituita in prima convocazione quando vi intervenga la metà più uno dei suoi componenti e in seconda convocazione — che può essere stabilita ad un'ora di distanza dalla prima e con medesimo invito di questa — quale sia il numero dei presenti.

Ciascun presidente di Ordine provinciale dietro autorizzazione del proprio Consiglio direttivo, può delegare per rappresentarlo alle sedute dell'assemblea nazionale, altro iscritto all'Albo professionale della provincia ».

Ciascun componente dell'assemblea nazionale non può avere che una sola delega.

Il segretario dell'assemblea nazionale è il direttore dell'Ente.

I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario e trascritti in apposito libro dei verbali.

Le deliberazioni dell'assemblea nazionale vengono adottate a maggioranza dei voti dei presenti.

Le votazioni si svolgono a scrutinio segreto solo quando riguardino persone. In tal caso le votazioni avvengono con le formalità indicate nell'articolo 6 ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 5:

« Spetta all'assemblea nazionale:

a) eleggere, tra gli iscritti all'Ente, il presidente ed il vice presidente dell'Ente, sei membri del Consiglio di amministrazione, due sindaci effettivi e due sindaci supplenti;

b) approvare il programma di massima per l'attuazione degli scopi statuari;

c) determinare, per il quinquennio e su proposta del Consiglio di amministrazione, il compenso mensile spettante al presidente, nonché il compenso annuo spettante ai membri del Collegio sindacale e l'indennità di presenza ai membri del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo;

d) approvare il regolamento delle prestazioni previdenziali ed assistenziali;

e) approvare il conto consuntivo ed il bilancio preventivo predisposto dal Comitato esecutivo e già approvato dal Consiglio di amministrazione ».

Il Governo ha proposto il seguente emendamento:

« *Sostituire la lettera e)*: approvare il conto consuntivo ed il bilancio preventivo predisposto dal Comitato esecutivo e già approvato dal Consiglio di amministrazione, *con la seguente lettera e)*: approvare il conto con-

suntivo predisposto dal Comitato esecutivo e approvato dal Consiglio di amministrazione ».

Lo pongò in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5 così emendato:

« Spetta all'assemblea nazionale:

a) eleggere, tra gli iscritti all'Ente, il presidente ed il vice presidente dell'Ente, sei membri del Consiglio di amministrazione, due sindaci effettivi e due sindaci supplenti;

b) approvare il programma di massima per l'attuazione degli scopi statutari;

c) determinare, per il quinquennio e su proposta del Consiglio di amministrazione il compenso mensile spettante al presidente, nonché il compenso annuo spettante ai membri del Collegio sindacale e l'indennità di presenza ai membri del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo;

d) approvare il regolamento delle prestazioni previdenziali ed assistenziali;

e) approvare il conto consuntivo predisposto dal Comitato esecutivo e approvato dal Consiglio di amministrazione ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 6:

« L'elezione con votazione a scrutinio segreto del presidente e del vice presidente dell'Ente, nonché dei rappresentanti degli iscritti in seno al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale, avviene con le seguenti formalità.

Il seggio elettorale è presieduto dal presidente in carica e formato dal rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da quella del Ministero della sanità in seno al Consiglio di amministrazione e dal direttore dell'Ente o da chi ne fa le veci con funzioni di segretario del seggio.

Funzionano da scrutatori due membri eletti dall'assemblea.

Le liste dei candidati devono essere presentate al presidente del seggio tre ore prima dell'inizio delle operazioni di voto. È in facoltà del presidente riunire le liste presentate in un unico listone secondo l'ordine alfabetico dei candidati.

In questo caso l'elettore può esprimere il suo voto al massimo: su un nominativo della lista dei candidati alla Presidenza, su un nominativo della lista dei candidati alla vice Presidenza e su sei nominativi della lista dei

Consiglieri di cui al successivo articolo 8 e quattro della lista dei sindaci di cui al successivo articolo 13.

Saranno eletti presidente e vice presidente i candidati che avranno rispettivamente riportato il maggior numero di voti. Saranno eletti consiglieri i primi sei nella graduatoria dei voti riportati.

Saranno eletti sindaci effettivi quei due che ottengano il maggior numero dei voti e supplenti i due immediatamente seguenti.

Le schede piegate in quattro, in modo da non mostrare il nominativo prescelto, sono consegnate al presidente, che le pone nella urna, in presenza del votante.

La consegna delle schede da parte del votante avviene per appello nominale, al termine del quale il presidente dà inizio alle operazioni di scrutinio, terminate le quali comunica all'assemblea nazionale la graduatoria dei voti riportati dai singoli candidati.

In caso di parità di voti viene eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione all'Albo e, in caso di parità di iscrizione, il più anziano di età.

L'estratto del verbale delle votazioni, contenente i risultati della elezione e l'intera graduatoria, è trasmesso, entro otto giorni dell'avvenuta assemblea, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per gli adempimenti di sua competenza.

Le schede valide sono bruciate appena proclamati i risultati delle votazioni. Le schede nulle o contestate sono conservate, dopo essere state vidimate dal presidente e dai componenti del seggio, in plico sigillato sul quale sono apposte le firme del presidente e dei componenti del seggio.

Entro trenta giorni dall'elezione, gli iscritti all'Ente possono ricorrere al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che decide in merito prima dell'emissione del decreto di nomina ».

Non essendo stati presentati emendamenti lo pongò in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 7:

« Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente, convoca e presiede l'assemblea nazionale, il Consiglio di amministrazione e il Comitato esecutivo; vigila sulla esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea nazionale, del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo e soprintende al funzionamento dell'Ente.

III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1961

In caso di assenza o di impedimento del presidente le sue funzioni sono assunte dal vicepresidente.

Il presidente è eletto per scrutinio segreto, secondo le norme del precedente articolo 6, o per acclamazione dell'assemblea nazionale; dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

Il Presidente eletto è nominato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale ».

Il Governo propone il seguente emendamento:

« Sostituire il terzo e quarto comma con il seguente:

« Il presidente è eletto per scrutinio segreto, secondo le norme del precedente articolo 6, ed è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ».

QUINTIERI, *Relatore*. Io direi « designato » più che « eletto ».

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Avrei qualche dubbio di carattere tecnico. A mio avviso bisognerebbe dire: su designazione: infatti, se è eletto è già presidente; se viceversa lo nomina il Ministro, bisogna dire: su designazione, a scrutinio segreto. La sostanza rimane la stessa.

PRESIDENTE. Ci possiamo attenere al testo proposto dal Governo, emendato secondo le indicazioni del relatore: « Il Presidente è designato con votazione per scrutinio segreto secondo le norme del precedente articolo 6, ed è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ».

Pongo in votazione il seguente emendamento sostitutivo del terzo e quarto comma dell'articolo 7:

« Il Presidente è designato con votazione per scrutinio segreto secondo le norme del precedente articolo 6, ed è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 7 così emendato:

« Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente, convoca e presiede l'assemblea nazionale, il Consiglio di amministrazione e il Comitato esecutivo; vigila sulla esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea nazionale, del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo e soprintende al funzionamento dell'Ente.

In caso di assenza o di impedimento del presidente le sue funzioni sono assunte dal vicepresidente.

Il presidente è designato con votazione per scrutinio segreto secondo le norme del precedente articolo 6, ed è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 8. Ne do lettura:

« Il Consiglio di amministrazione è composto dal presidente, dal vicepresidente e da nove membri, dei quali:

a) il presidente in carica della Federazione nazionale degli Ordini veterinari, quale membro di diritto;

b) uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da questo designato;

c) uno in rappresentanza del Ministro della sanità e da questo designato;

d) sei in rappresentanza degli iscritti all'Ente, eletti dall'assemblea nazionale.

I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

I membri eletti di cui alla precedente lettera d) che si astengano senza giustificato motivo dall'intervenire a tre sedute consecutive del Consiglio possono essere dichiarati decaduti dalla carica dal Consiglio stesso (previa notificazione della contestazione all'interessato, a mezzo lettera raccomandata, con la prefissione di un termine di trenta giorni per giustificarsi) con provvedimento motivato che propone al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la sostituzione dei membri medesimi.

Contro il provvedimento gli interessati possono avanzare ricorso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il termine di trenta giorni dalla sua notificazione. I membri elettivi del Consiglio che nel corso del quinquennio decadono dalla carica per qualsiasi motivo, si dimettono o vengono a mancare, sono sostituiti con i candidati che nella graduatoria dei voti risultata nell'ultima elezione seguono i membri eletti.

Qualora non sia possibile provvedere alla sostituzione, per esaurimento della graduatoria, e i membri eletti siano ridotti a tre; si procede ad elezioni suppletive per la nomina dei tre consiglieri mancanti, entro un

mese dell'avvenuta contestazione delle vacanze da parte del Consiglio di amministrazione.

I membri, nominati nel corso del quinquennio in sostituzione di quelli decaduti, dimessi o mancati, durano in carica fino alla scadenza del quinquennio stesso.

Entro 20 giorni dalla pubblicazione del decreto di nomina del nuovo Consiglio nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il presidente in carica provvede alla convocazione del Consiglio stesso.

La convocazione del Consiglio è fatta mediante avviso per mezzo di lettera raccomandata, inviata almeno dieci giorni prima della riunione e contenente l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione stessa nonché gli argomenti da trattare.

In caso di urgenza l'avviso può essere inviato telegraficamente almeno tre giorni prima e l'ordine del giorno può essere indicato sommariamente.

Alle riunioni del Consiglio sono invitati, con le stesse modalità, i componenti effettivi del Collegio dei sindaci, i quali partecipano alle riunioni con voto consultivo.

I verbali delle riunioni del Consiglio sono trascritti in apposito libro e sono firmati dal presidente, dal direttore dell'Ente e dal segretario del Consiglio di amministrazione.

Il verbale di ciascuna riunione è letto in sommario alla fine della riunione stessa e per esteso all'inizio della riunione successiva per la relativa approvazione ».

Un emendamento del Governo propone la abolizione, nel penultimo comma, delle parole: « dal direttore dell'Ente ». Il comma pertanto dovrebbe essere: « I verbali delle riunioni del Consiglio sono trascritti in apposito libro e sono firmati dal presidente e dal segretario del Consiglio di amministrazione ».

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il Ministero delle finanze ci ha fatto altresì rilevare l'opportunità di correggere la formulazione del terz'ultimo comma, là dove è detto che: « alle riunioni del Consiglio sono invitati, con le stesse modalità, i componenti effettivi del Collegio dei sindaci... ». E, poi si aggiunge: « i quali partecipano alle riunioni con voto consultivo ». Il Ministero del tesoro fa notare che i sindaci possono soltanto formulare osservazioni e quindi non hanno diritto, non esiste, un voto consultivo.

QUINTIERI, *Relatore*. La loro partecipazione è intesa in quel senso. Non ha alcun significato dire: « i quali partecipano alle

riunioni con voto consultivo! ». Quindi concordo con la proposta del Ministro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione le parole: « del direttore dell'Ente », di cui al penultimo comma per le quali il Governo ha chiesto la soppressione.

(*Non sono approvate*).

Pongo in votazione le parole: « i quali partecipano alle riunioni con voto consultivo » del terz'ultimo comma, per le quali il Governo ha chiesto la soppressione.

(*Non sono approvate*).

L'articolo 8 risulta pertanto così formulato:

« Il Consiglio di amministrazione è composto dal presidente, dal vicepresidente e da nove membri, dei quali:

a) il presidente in carica della Federazione nazionale degli Ordini veterinari, quale membro di diritto;

b) uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da questo designato;

c) uno in rappresentanza del Ministro della sanità e da questo designato;

d) sei in rappresentanza degli iscritti all'Ente, eletti dall'assemblea nazionale.

I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

I membri eletti di cui alla precedente lettera d) che si astengano senza giustificato motivo dall'intervenire a tre sedute consecutive del Consiglio possono essere dichiarati decaduti dalla carica dal Consiglio stesso (previa notificazione della contestazione all'interessato, a mezzo lettera raccomandata, con la prefissione di un termine di trenta giorni per giustificarsi) con provvedimento motivato che propone al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la sostituzione dei membri medesimi.

Contro il provvedimento gli interessati possono avanzare ricorso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il termine di trenta giorni dalla sua notificazione. I membri eletti del Consiglio che nel corso del quinquennio decadono dalla carica per qualsiasi motivo, si dimettono o vengono a mancare, sono sostituiti con i candidati che nella graduatoria dei voti risultata nell'ultima elezione seguono i membri eletti.

Qualora non sia possibile provvedere alla sostituzione, per esaurimento della graduatoria, e i membri eletti siano ridotti a tre; si procede ad elezioni suppletive per la nomina dei tre consiglieri mancanti, entro un mese dell'avvenuta contestazione delle vacanze da parte del Consiglio di amministrazione.

I membri, nominati nel corso del quinquennio in sostituzione di quelli decaduti, dimessi o mancanti, durano in carica fino alla scadenza del quinquennio stesso.

Entro 20 giorni dalla pubblicazione del decreto di nomina del nuovo Consiglio nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il presidente in carica provvede alla convocazione del Consiglio stesso.

La convocazione del Consiglio è fatta mediante avviso per mezzo di lettera raccomandata, inviata almeno dieci giorni prima della riunione e contenente l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione stessa nonché gli argomenti da trattare.

In caso di urgenza l'avviso può essere inviato telegraficamente almeno tre giorni prima e l'ordine del giorno può essere indicato sommariamente.

Alle riunioni del Consiglio sono invitati, con le stesse modalità, i componenti effettivi del Collegio dei sindaci, i quali partecipano alle riunioni con voto consultivo.

I verbali delle riunioni del Consiglio sono trascritti in apposito libro e sono firmati dal presidente, dal direttore dell'Ente e dal segretario del Consiglio di amministrazione.

Il verbale di ciascuna riunione è letto in sommario alla fine della riunione stessa e per esteso all'inizio della riunione successiva per la relativa approvazione ».

Lo pongo in votazione nel complesso.

(*E approvato*).

Passiamo all'articolo 9. Ne do lettura:

« Il Consiglio di amministrazione si riunisce ordinariamente almeno ogni quattro mesi e straordinariamente tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti o dai membri effettivi del Collegio sindacale.

Per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Ogni membro ha diritto a un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Le funzioni di segretario del Consiglio vengono esercitate dal direttore dell'Ente, nominato dal Consiglio stesso su proposta del presidente.

Le votazioni riguardanti le persone sono fatte a scrutinio segreto ».

Un emendamento del Governo propone di abolire nel penultimo comma le parole: « ...nominato dal Consiglio stesso su proposta del presidente ».

BETTOLI. Resta allora: « le funzioni di segretario del Consiglio vengono esercitate dal direttore dell'Ente ». Punto e basta! Circa la nomina del direttore provvediamo poi nell'articolo successivo. Ma, noi diciamo all'articolo 8 che « i verbali delle riunioni del Consiglio sono trascritti in apposito libro e sono firmati dal presidente — ed abbiamo tagliato « dal direttore dell'Ente » — e dal segretario del Consiglio di amministrazione ». Adesso noi, invece, stabiliamo che segretario è il direttore stesso! In altre leggi di questo tipo noi abbiamo detto, ricordo, che le funzioni di segretario del Consiglio vengono svolte da...! Così abbiamo precisato. Qui arriviamo alla stessa conclusione, ma con una certa discutibile formulazione.

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. No, noi qui togliamo soltanto « nominato dal Consiglio stesso su proposta del presidente ». Perché? Perché si tratta di una modalità contemplata all'articolo successivo.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni o obiezioni pongo in votazione le parole: « nominato dal Consiglio stesso su proposta del presidente », di cui al penultimo comma, per le quali il Governo ha proposto la soppressione.

(*Non sono approvate*).

L'articolo 9 risulta pertanto così formulato:

« Il Consiglio di amministrazione si riunisce ordinariamente almeno ogni quattro mesi e straordinariamente tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti o dai membri effettivi del Collegio sindacale.

Per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Ogni membro ha diritto a un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1961

Le funzioni di segretario del Consiglio vengono esercitate dal direttore dell'Ente.

Le votazioni riguardanti le persone sono fatte a scrutinio segreto ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 10. Ne do lettura:

« Spetta al Consiglio di amministrazione:

a) eleggere un membro del Comitato esecutivo;

b) nominare il direttore ed il medico di fiducia dell'Ente;

c) predisporre il regolamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea nazionale;

d) predisporre il programma di massima per l'attuazione degli scopi dell'Ente, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea nazionale;

e) approvare il regolamento sul funzionamento dell'Ente e sull'organico del suo personale predisposto dal Comitato esecutivo;

f) deliberare in via definitiva sui ricorsi degli iscritti o dei loro aventi causa contro le decisioni del Comitato esecutivo in materia di previdenza e di assistenza;

g) approvare il conto consuntivo ed il bilancio preventivo predisposti dal Comitato esecutivo, salvo l'approvazione definitiva da parte dell'assemblea nazionale;

h) stabilire i criteri direttivi riguardanti gli investimenti dei capitali e delle riserve da effettuare mediante acquisto, alienazione e permuta di beni mobili e immobili, di titoli di Stato o garantiti dallo Stato, di cartelle fondiari e titoli equiparati, nonché mediante la stipulazione di mutui fruttiferi garantiti da ipoteche di primo grado. Gli investimenti devono avvenire in modo da tener conto della necessaria liquidità del patrimonio dell'Ente per la copertura degli impegni finanziari a breve e media scadenza;

i) provvedere a quanto altro occorre per la buona gestione economica dell'Ente;

l) esercitare tutte le altre attribuzioni demandate al Consiglio di amministrazione da leggi, decreti e regolamenti.

I provvedimenti di cui alle lettere b), c), e), ed h) sono sottoposti all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché del Ministero del tesoro per il solo regolamento organico del personale dell'Ente ».

Il Governo propone di sostituirlo con la seguente formulazione:

« Spetta al Consiglio di amministrazione:

a) eleggere, fra i rappresentanti degli iscritti, un membro del Comitato esecutivo;

b) nominare il direttore dell'Ente;

c) predisporre il regolamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali, secondo le direttive impartite dall'assemblea nazionale, nonché deliberare sulle modifiche al regolamento che si rendono necessarie, anche in relazione alle risultanze del bilancio tecnico;

d) predisporre il programma di massima per l'attuazione degli scopi dell'Ente, che sottopone all'approvazione dell'Assemblea nazionale;

e) approvare il regolamento sul funzionamento dell'Ente e sull'organico del suo personale predisposto dal Comitato esecutivo;

f) deliberare in via definitiva sui ricorsi degli iscritti o dei loro aventi causa contro le decisioni del Comitato esecutivo in materia di previdenza e di assistenza;

g) approvare il conto consuntivo ed il bilancio preventivo predisposti dal Comitato esecutivo;

h) stabilire i criteri direttivi riguardanti gli investimenti dei capitali e delle riserve da effettuare mediante acquisto, alienazione e permuta di beni mobili e immobili, di titoli di Stato o garantiti dallo Stato, di cartelle fondiari e di titoli equiparati, nonché mediante la stipulazione di mutui fondiari garantiti da ipoteche di primo grado. Gli investimenti devono avvenire in modo da tener conto della necessaria liquidità del patrimonio dell'Ente per la copertura degli impegni finanziari a breve e media scadenza;

i) provvedere a quanto altro occorre per la buona gestione dell'Ente;

l) esercitare tutte le altre attribuzioni demandate al Consiglio di amministrazione da leggi, decreti e regolamenti.

I provvedimenti di cui alle lettere b), e) ed h) sono sottoposti all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché del Ministero del tesoro, per il solo regolamento organico del personale dell'Ente ».

Pongo in votazione l'articolo per divisione.

Al primo punto viene proposto l'inserimento delle parole: « fra i rappresentanti degli iscritti », per cui si avrebbe: « Spetta al Consiglio di amministrazione: a) eleggere, fra i rappresentanti degli iscritti, un membro del Comitato esecutivo; ».

QUINTIERI, *Relatore*. Mi sembra una proposta accettabile, perché eleggerlo nell'ambito di tutta la categoria sarebbe estremamente dispersivo! Credo che sia la prassi seguita da ogni Consiglio di amministrazione quella di comprendere nel proprio seno questa giunta esecutiva.

CONTE. La formulazione continua ad essere un po' equivoca.

QUINTIERI, *Relatore*. Nell'ambito del Consiglio di amministrazione noi abbiamo 6 rappresentanti degli iscritti e altri 5 rappresentanti di vari organismi. L'onorevole collega dice: eleggere nel proprio seno, indiscriminatamente; noi, invece, eleggere fra i rappresentanti degli iscritti!

PRESIDENTE. Allora come si dovrebbe esattamente dire?

QUINTIERI, *Relatore*. Fra i consiglieri eletti rappresentanti degli iscritti!

PRESIDENTE. Il punto *a*), allora, è esattamente il seguente:

« Spetta al Consiglio di amministrazione:
a) eleggere, fra i consiglieri rappresentanti degli iscritti, un membro del Comitato esecutivo ».

Pongo in votazione la prima parte dell'articolo 10, compreso il punto *a*), nella nuova formulazione di cui ho dato lettura.

(È approvata).

Veniamo al successivo punto *b*).

QUINTIERI, *Relatore*. Il Ministero del lavoro propone di sopprimere le parole: « e il medico di fiducia dell'Ente », anche perché quest'ultimo sembra qualcosa che viene germinata in questo momento dal nulla, in quanto non ha riscontro nel contesto di tutta la legge. È più materia di regolamento. Infatti, il Ministero voleva sopprimere quella facoltà della Assemblea, di cui all'articolo 5, di approvare il regolamento, perché la voleva riservare a se stesso, come ministero. Ora, è chiaro che questo medico di fiducia, di cui non si trova traccia nel resto della legge, è una figura non ben definita, per cui è inutile contemplarla in questa sede, ma è più opportuno trattare la cosa nell'ambito del regolamento.

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Sono d'accordo con il Relatore per la soppressione, perché è questo un problema che sarà eventualmente studiato dal Consiglio di amministrazione in occasione del regolamento dell'Ente.

C'è, però, una questione che è stata sollevata dal Ministero del tesoro e che io mi

sento qui in obbligo di far presente alla Commissione. Cioè esso suggerisce la nomina del direttore su proposta del presidente. Era detto prima « su proposta del presidente », all'articolo 9, e lo dovremmo dire qui, all'articolo 10. Cioè, siamo ad un bivio: se non diciamo nulla vuol dire che può essere nominato, questo direttore, indipendentemente dagli attuali requisiti stabiliti dal regolamento organico; se, invece, colleghiamo la nomina con quest'ultimo, allora la trafila deve essere questa: il Consiglio di amministrazione stabilisce i requisiti e, sulla base di questi, si nomina il direttore. Se, cioè, noi non diciamo nulla, il direttore il Consiglio può nominarselo come vuole, una volta proposto dal presidente; se la nomina la sottoponiamo al regolamento, allora anche il direttore viene a soggiacere alle norme previste dal regolamento organico in vigore!

QUINTIERI, *Relatore*. È già previsto nella lettera *e*).

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. La proposta precisa è questa: « Nominare il direttore, su proposta del presidente, con le modalità stabilite nel regolamento organico del personale ».

QUINTIERI, *Relatore*. « Di cui alla lettera *e* ». Bisogna fare il riferimento.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento alla lettera *b*) dell'articolo 10: « nominare, su proposta del presidente, il direttore dell'ente, con le modalità stabilite dal regolamento di cui alla successiva lettera *e*) ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

PRESIDENTE. Passiamo alla lettera *c*).

CONTE. A me sembra che con l'emendamento del Governo viene completamente cambiato il concetto della legge. La vecchia formulazione poteva rispondere di più, per quelle che possono essere le successive modificazioni, ai bisogni sentiti ed espressi dagli ordini provinciali e dai loro presidenti.

Io sarei del parere di mantenere questa dizione: « con l'approvazione dell'assemblea nazionale ».

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il ministero ha proposto questo sistema non per diminuire, ovviamente, i poteri dell'assemblea nazionale, ma per evitare che ci fosse una discussione analitica in sede di assemblea nazionale. Ovviamente, le direttive possono anche essere analitiche, mentre una larga discussione in assemblea potrebbe portare a decisioni contrastanti e a volte sgradevoli. Però, è chiaro che se la Commissione

ritenesse che questo emendamento diminuisse le possibilità di consultazione della base, il Ministero non avrebbe difficoltà a tornare al vecchio testo. È una pura valutazione di ordine tecnico.

Noi desideriamo che l'assistenza sia fatta nei limiti delle disponibilità in maniera da contentare la maggior parte delle persone. Non vogliamo esautorare l'assemblea. Noi pensiamo che l'assemblea potrebbe stabilire le direttive e la traduzione in atto delle direttive debba essere fatta dal Consiglio di amministrazione.

CONTE. E se dicessimo: «previo parere dei singoli ordini provinciali» e poi il Consiglio d'amministrazione fa quello che vuole?

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. È più esatto dire: «secondo le direttive impartite dall'assemblea nazionale», poiché l'assemblea nazionale è l'organo che rappresenta la categoria.

QUINTIERI, *Relatore*. Mi sembra che questo emendamento sia suggerito dall'esperienza. In un'assemblea non si può formulare un regolamento, si possono formulare delle direttive.

Sono, pertanto, per l'accoglimento dell'emendamento del Governo. Ritengo soltanto opportuno, per una questione meramente lessicologica, di sostituire al «bilancio tecnico» le parole: «in relazione alle risultanze della gestione assistenziale e previdenziale».

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Capisco la integrazione. Però il bilancio tecnico è una cosa a sé.

BETTOLI. Io sono del parere di approvare il testo così come è stato formulato nella proposta di legge. Cioè dare la possibilità all'assemblea di approvare il regolamento, salvo aggiungere che il Consiglio di amministrazione predispone il regolamento in relazione alle risultanze del bilancio tecnico.

In definitiva, la nostra preoccupazione è che non si perda tempo a fare un regolamento o meno. Poiché il regolamento viene predisposto in base alle risultanze tecniche della gestione, il Consiglio d'amministrazione predispone delle soluzioni alternative e dice: in base alle risultanze del bilancio tecnico questa è la situazione, queste sono le prestazioni che possiamo dare; se voi volete modificare allora modificate i contributi e tutto il resto. Di modo che l'assemblea è posta di fronte alle proprie responsabilità e può a un certo momento arrivare a dire: diamo una maggiore prestazione e troviamo la copertura finanziaria. E questa responsabilità non se la potrebbe mai prendere il Consiglio d'amministrazione, mentre è molto più facile porre alternative alla

assemblea nazionale, la quale è in grado di decidere responsabilmente.

Io lascerei all'Assemblea nazionale la responsabilità di approvare il regolamento e questo non comporterebbe alcuna difficoltà, perché sono stabiliti dei criteri tecnici entro i quali deve responsabilmente decidere l'Assemblea nazionale e non divagare.

SULLO, *Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*. Io vorrei fare osservare che dobbiamo cercare di usare un sistema logico nell'attribuzione delle competenze. Se voi ritenete che debba essere l'assemblea a far il bilancio preventivo, io credo che sarebbe giusto, allora, adottare il vecchio schema: predisporre il regolamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea nazionale. È cioè l'assemblea che modifica il regolamento delle prestazioni e quindi vi è un coordinamento perfetto. Ma se voi attribuite al Consiglio di amministrazione il compito del bilancio preventivo, voi dovete dire quali sono le modalità esecutive, perché può darsi che le prestazioni le formate larghe e il bilancio stretto, o viceversa. In sostanza, lo stesso organo deve avere la manovra del bilancio e del regolamento.

Non ho difficoltà che si torni alla vecchia formula. Io non faccio delle questioni assolute. Se adottate il criterio di affidare il bilancio preventivo all'assemblea, dovete dare l'approvazione del regolamento all'assemblea. Regolatevi voi. Mi rimetto alla vostra discrezione, però vi prego di essere ordinati.

Il bilancio tecnico è un bilancio particolare che deve tener conto degli oneri che si andranno a maturare nel tempo. C'è il problema della situazione dei capitali. Il bilancio tecnico è un bilancio tipo di bilancio fondamentale.

BETTOLI. Udite le dichiarazioni del Ministro, dichiaro di non insistere nella mia proposta.

PRESIDENTE. Rimane l'emendamento del Governo, sul quale il Relatore è favorevole e il Ministro si rimette alla Commissione. Pongo in votazione l'emendamento del Governo al punto c) dell'articolo 10:

«c) predisporre il regolamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali, secondo le direttive impartite dall'Assemblea nazionale, nonché deliberare sulle modifiche al regolamento che si rendono necessarie, anche in relazione alle risultanze della gestione e del bilancio tecnico».

(È approvato).

Pongo in votazione il punto *d*) sul quale non sono stati presentati emendamenti:

« *d*) predisporre il programma di massima per l'attuazione degli scopi dell'Ente, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea nazionale ».

(È approvato).

Pongo in votazione il punto *e*) sul quale non sono stati presentati emendamenti:

« *e*) approvare il regolamento sul funzionamento dell'Ente e sull'organico del suo personale predisposto dal Comitato esecutivo ».

(È approvato).

Pongo in votazione il punto *f*) sul quale non sono stati presentati emendamenti:

« *f*) deliberare in via definitiva sui ricorsi degli iscritti o dei loro aventi causa contro le decisioni del Comitato esecutivo in materia di previdenza e di assistenza ».

(È approvato).

Sul punto *g*) è stato presentato un emendamento: togliere le parole: « salvo l'approvazione definitiva da parte dell'Assemblea nazionale ». Pertanto pongo in votazione la prima parte del punto *g*):

« *g*) approvare il conto consultivo ed il bilancio preventivo predisposti dal Comitato esecutivo ».

(È approvato).

Pongo in votazione le restanti parole avvertendo che il Governo ne ha chiesto la soppressione.

(Non sono approvate).

Sulla lettera *h*) non sono stati presentati emendamenti.

SULLO, *Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*. Sulla lettera *h*) c'è un rilievo del Tesoro che mi pare giusto. Sostanzialmente si dice: per tutti gli enti di previdenza stabiliamo un limite di investimenti di beni immobiliari e mutui. Da parte del Tesoro si chiede che si stabilisca un limite. Nell'interesse della gestione è necessario stabilire con legge quale è la quota massima che si può erogare in mutui o in investimenti immobiliari. Il terzo, il quarto, il quinto: vedete voi. Il Tesoro propone il quinto. Dopo la parola: « scadenza » andrebbero aggiunte le seguenti: « per quanto riguarda beni immobiliari e mutui non possono superare la... ».

QUINTIERI, *Relatore*. Si potrebbe dire un quarto.

BETTOLI. Un quarto no. Allora, io propongo un decimo.

Restano fuori titoli di Stato, cartelle fondiari, titoli equiparati. Allora, qui si pone un limite a una parte e si lascia senza limite un'altra parte. Se voi aumentate al quinto, io vi porto al decimo.

SULLO, *Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Tesoro propone il quinto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dal Governo alla lettera *h*):

Dopo la parola: scadenza, aggiungere le parole: e per quanto riguarda beni immobiliari e mutui non possono superare la quinta parte dei beni disponibili dall'ultimo bilancio approvato ».

(È approvato).

Pongo in votazione la lettera *h*) dell'articolo 10 nella forma emendata:

« *h*) stabilire i criteri direttivi riguardanti gli investimenti dei capitali e delle riserve da effettuare mediante acquisto, alienazione e permuta di beni mobili e immobili, di titoli di Stato o garantiti dallo Stato, di cartelle fondiari e titoli equiparati, nonché mediante la stipulazione di mutui fruttiferi garantiti da ipoteche di primo grado. Gli investimenti devono avvenire in modo da tener conto della necessaria liquidità del patrimonio dell'Ente per la copertura degli impegni finanziari a breve e media scadenza; e per quanto riguarda beni immobili e mutui non possono superare la quinta parte dei beni disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato ».

(È approvato).

Alla lettera *i*) è stato proposto il seguente emendamento: sopprimere la parola: « economica », dopo la parola: « gestione ».

QUINTIERI, *Relatore*. In effetti la parola « gestione » come termine è più lato e credo che risponda meglio alla volontà del legislatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la parola « economica » di cui il Governo ha chiesto la soppressione.

(Non è approvata).

Pongo in votazione la lettera *i*) emendata:

« *i*) provvedere a quanto altro occorre per la buona gestione dell'Ente ».

(È approvata).

Pongo in votazione la lettera *l*) sulla quale non sono stati presentati emendamenti:

« *l*) esercitare tutte le altre attribuzioni demandate al Consiglio di amministrazione da leggi, decreti e regolamenti ».

(È approvata).

Passiamo all'ultimo comma:

« I provvedimenti di cui alle lettere: *b*), *c*), *e*) ed *h*) sono sottoposti all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché del Ministero del tesoro per il solo regolamento organico del personale dell'Ente ».

SULLO, *Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*. Per quanto riguarda quest'ultimo comma, il Tesoro chiede di stabilire i criteri direttivi per gli investimenti di concerto con il Tesoro stesso.

PRESIDENTE. Nel precedente emendamento abbiamo anche la lettera *c*).

SULLO, *Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*. Per la lettera *c*) non c'è bisogno.

Il Ministero per il tesoro vuole essere consultato. Mi pare che sia giusto che il Ministero per il tesoro dica la sua parola per gli investimenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ultimo comma dell'articolo 10 nel testo proposto dal Governo:

« I provvedimenti di cui alle lettere: *b*), *e*) ed *h*) sono sottoposti all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il quale per quelli previsti dalle lettere *e*) ed *h*) vi provvede di concerto con il Ministero del tesoro ».

(È approvato).

BETTOLI. Prima di passare alla votazione dell'articolo, io chiederei se la Commissione non fosse del parere che il compito di assumere e licenziare il personale, che è demandato al Comitato esecutivo, non fosse più logico che fosse demandato al Consiglio di amministrazione.

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Che ragione abbiamo noi, onorevole Bettoli, di interferire in questa materia che in realtà resterà demandata al Consiglio?

BETTOLI. Se un compito che si demanda all'esecutivo non sarebbe opportuno demandarlo al Consiglio di amministrazione? Questo io dico.

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Anticipo qui la mia posizione sull'articolo 12, per dire che è quella di sopprimere al punto *e*) l'inciso: « ...o chi ne fa le veci », in merito alle assunzioni e ai licenziamenti del personale. Infatti, quale ragione c'è di interferire in una materia che il Consiglio di amministrazione deve regolarsi per conto proprio?

Questo, in teoria, poi le cose possono anche cambiare, naturalmente. Io sono comunque contrario all'intervento del legislatore per stabilire che deve fare assunzioni e licenziamenti. C'è un Consiglio di amministrazione per questo. Se non vuole attribuirlo, la relativa facoltà, al direttore, la dà all'esecutivo, se vuole tenerla per se, se la tiene! Ma, quando voi dite che è il Consiglio di amministrazione, dovete poi sempre ricorrere al legislatore! Quindi, io non vedo alcuna difficoltà a lasciare la cosa al regolamento.

BETTOLI. Sono d'accordo con l'onorevole Ministro e non insisto.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni pongo ora in votazione l'articolo 10 nel suo complesso.

Esso risulta così formulato:

« Spetta al Consiglio di amministrazione:

a) eleggere un membro del Comitato esecutivo;

b) nominare su proposta del presidente il direttore dell'Ente con le modalità stabilite nel regolamento di cui alla successiva lettera *e*);

c) predisporre il regolamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali, secondo le direttive impartite dall'assemblea nazionale, nonché deliberare sulle modifiche al regolamento che si rendono necessarie anche in relazione alle risultanze della gestione e del bilancio tecnico;

d) predisporre il programma di massima per l'attuazione degli scopi dell'Ente, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea nazionale;

e) approvare il regolamento sul funzionamento dell'Ente e sull'organico del suo personale predisposto dal Comitato esecutivo;

f) deliberare in via definitiva sui ricorsi degli iscritti o dei loro aventi causa contro le decisioni del Comitato esecutivo in materia di previdenza e di assistenza;

g) approvare il conto consuntivo ed il bilancio preventivo predisposti dal Comitato esecutivo;

h) stabilire i criteri direttivi riguardanti gli investimenti dei capitali e delle riserve da

effettuare mediante acquisto, alienazione e permuta di beni mobili e immobili, di titoli di Stato o garantiti dallo Stato, di cartelle fondiarie e titoli equiparati, nonché mediante la stipulazione di mutui fruttiferi garantiti da ipoteche di primo grado. Gli investimenti devono avvenire in modo da tener conto della necessaria liquidità del patrimonio dell'Ente per la copertura degli impegni finanziari a breve scadenza e per quanto riguarda beni immobiliari e mutui non possono superare la quinta parte dei beni disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato;

i) provvedere a quanto altro occorre per la buona gestione dell'Ente;

l) esercitare tutte le altre attribuzioni demandate al Consiglio di amministrazione da leggi, decreti e regolamenti.

I provvedimenti di cui alle lettere b), e) ed h) sono sottoposti all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il quale per quelli previsti dalle lettere e) ed h) vi provvede di concerto con il Ministero del tesoro ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 11. Ne do lettura:

« Il Comitato esecutivo è composto: dal presidente dell'Ente, dal vice presidente, dai rappresentanti dei Ministeri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale e da un membro del Consiglio di amministrazione eletto dal Consiglio stesso.

I membri del Comitato esecutivo durano in carica lo stesso periodo di tempo del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di segretario del Comitato esecutivo sono esercitate dal segretario del Consiglio di amministrazione.

Il Comitato esecutivo si riunisce in via ordinaria almeno due volte al mese, in via straordinaria ogni volta che il presidente o tre dei suoi componenti lo ritengano necessario, con le norme che saranno fissate nel regolamento d'attuazione della presente legge.

Ciascun membro ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e in caso di parità decide il voto del presidente.

I verbali delle sedute sono firmati dal presidente, dal direttore e dal segretario e trascritti nell'apposito libro dei verbali; il verbale di ciascuna riunione è letto in sommario alla fine della riunione stessa e per esteso all'inizio della riunione successiva per la relativa approvazione ».

Il Governo propone la sostituzione del quarto comma con il seguente:

« Il Comitato esecutivo si riunisce in via ordinaria almeno due volte al mese, in via straordinaria quando il presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre dei suoi componenti ».

Inoltre esso propone la soppressione, nell'ultimo comma, delle parole: « dal direttore ».

QUINTIERI, *Relatore*. Quest'ultima soppressione si rende necessaria in analogia con quanto abbiamo detto precedentemente circa l'identità fra direttore e segretario.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni od obiezioni pongo allora in votazione l'emendamento sostitutivo del quarto comma.

(È approvato).

Pongo in votazione le parole « dal direttore » di cui all'ultimo comma per le quali il Governo ha chiesto la soppressione.

(Non sono approvate).

L'articolo 11' risulta pertanto così formulato:

« Il Comitato esecutivo è composto: dal presidente dell'Ente, da vice presidente, dai rappresentanti dei Ministeri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale e da un membro del Consiglio di amministrazione eletto dal Consiglio stesso.

I membri del Comitato esecutivo durano in carica lo stesso periodo di tempo del Consiglio di amministrazione.

Il Comitato esecutivo si riunisce in via ordinaria almeno due volte al mese, in via straordinaria ogni volta che il presidente o tre dei suoi componenti lo ritengano necessario, con le norme che saranno fissate nel regolamento d'attuazione della presente legge.

Ciascun membro ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e in caso di parità decide il voto del presidente.

I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario e trascritti nell'apposito libro dei verbali; il verbale di ciascuna riunione è letto in sommario alla fine della riunione stessa e per esteso all'inizio della riunione successiva per la relativa approvazione ».

Lo pongo in votazione nel complesso.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 12. Ne do lettura:

« Spetta al Comitato esecutivo:

a) esercitare le attribuzioni demandategli dal Consiglio di amministrazione, esaminando, altresì, le questioni ad esso sottoposte dal Consiglio medesimo e dal presidente per il buon funzionamento dell'Ente;

b) predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione, che a sua volta, lo sottopone all'approvazione definitiva dell'assemblea nazionale;

c) deliberare sull'impiego di fondi secondo il piano di investimenti predisposto dal Consiglio di amministrazione;

d) predisporre l'organico dell'Ente nonché il regolamento del personale da sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione;

e) provvedere, sentito il direttore o chi ne fa le veci, alla assunzione e al licenziamento del personale;

f) deliberare, sentito il direttore o chi ne fa le veci, i provvedimenti concernenti lo svolgimento dei singoli rapporti di impiego o di lavoro ed il relativo trattamento economico;

g) deliberare sull'organizzazione dei servizi interni dell'Ente;

h) deliberare sulle domande di prestazione di previdenza e assistenza ».

Il Governo propone di modificare la prima parte di questo articolo. Dovrebbero cioè i punti a) e b) essere così formulati:

« Spetta al Comitato esecutivo:

a) eseguire le deliberazioni del Consiglio di amministrazione, esaminando, altresì, le questioni ad esso sottoposte dal Consiglio medesimo e dal presidente per il buon funzionamento dell'Ente;

b) predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione;

SUILO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Sono lieto a questo proposito di far presente che il Ministero del tesoro ha proposto di fondere le lettere d), e) e f) in questa maniera: « ...predisporre il regolamento organico mediante il quale sono stabiliti la consistenza numerica, le norme di esecuzione, lo stato giuridico e il trattamento economico di attività a qualsiasi titolo e di previdenza e di quiescenza di tutto il personale, compreso il direttore, comunque necessario per esigenze funzionali dell'Ente ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione la prima parte dell'articolo nel testo proposto dal Governo.

(È approvata).

Pongo in votazione la lettera c) nel testo della proposta di legge e per la quale non vi sono emendamenti.

(È approvata).

Pongo in votazione la lettera d) proposta dal Governo, in sostituzione delle lettere d), e) ed f):

« d) predisporre il regolamento organico mediante il quale sono stabiliti la consistenza numerica, le norme di esecuzione dello stato giuridico e del trattamento economico di attività a qualsiasi titolo e di previdenza e di quiescenza di tutto il personale, compreso il direttore, comunque necessario per esigenze funzionali dell'Ente ».

(È approvata).

Pongo in votazione la restante parte dell'articolo 12, nel testo della proposta di legge.

(È approvata).

L'articolo 12 risulta pertanto così formulato:

« Spetta al Comitato esecutivo:

a) eseguire le deliberazioni del Consiglio di amministrazione, esaminando, altresì, le questioni ad esso sottoposte dal Consiglio medesimo e dal Presidente per il buon funzionamento dell'Ente;

b) predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione;

c) deliberare sull'impiego di fondi secondo il piano di investimenti predisposto dal Consiglio di amministrazione;

d) predisporre il regolamento organico mediante il quale sono stabiliti la consistenza numerica, le norme di assunzione, lo stato giuridico ed il trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, e di previdenza e di quiescenza, di tutto il personale compreso il direttore, comunque necessario per esigenze funzionali dell'Ente;

e) deliberare sull'organizzazione dei servizi interni dell'Ente;

f) deliberare sulle domande di prestazione di previdenza e assistenza ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1961

Passiamo all'articolo 13. Ne do lettura :

« Il collegio sindacale è costituito da tre membri effettivi e da tre membri supplenti in rappresentanza degli iscritti all'Ente, ed un membro effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il Sindaco effettivo designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale assume la presidenza del Collegio sindacale.

Tutti i sindaci debbono essere invitati alle riunioni dell'assemblea nazionale e quelli effettivi anche alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

Il Collegio sindacale è nominato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere confermati.

I sindaci hanno il compito di verificare le scritture contabili, controllare che le erogazioni corrispondano alle deliberazioni degli organi competenti, eseguire ispezioni e riscontri di cassa, esaminare e controllare i conti consuntivi, sui quali riferiscono con una loro relazione al Consiglio di amministrazione e all'assemblea nazionale.

Il sindaco elettivo è sostituito, in caso di decadenza dall'incarico, di dimissioni o decesso, dal sindaco supplente primo eletto ».

Il Governo propone due emendamenti. Il primo aggiuntivo delle parole « e del Comitato esecutivo », nel terzo comma, dopo le parole: « del Consiglio di amministrazione. »; il secondo, soppressivo delle parole « e all'assemblea nazionale », all'ultimo comma.

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Ho il dovere di dire — siccome, obiettivamente, non abbiamo avuto modo di concertarci — che il Tesoro formula una richiesta per quanto riguarda questo articolo. Chiede di avere propri rappresentanti tra i membri del collegio sindacale: un membro effettivo ad uno supplente, ovvero uno solo effettivo che assuma la presidenza.

QUINTIERI, *Relatore*. Non nocet ! Sarà una raccomandazione al Ministro del lavoro !

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. No, è una proposta formale di emendamento al primo comma !

QUINTIERI, *Relatore*. Ma, lo presenta il Governo ?

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Io debbo presentarlo. Il Tesoro dice: un sindaco effettivo e uno supplente o uno effettivo che assuma la presidenza del collegio sindacale.

QUINTIERI, *Relatore*. Mi sembra quanto meno indelicato che il Ministero del tesoro pretenda la presidenza.

BETTOLI. Io, se fossi « governativo », per garanzia del Ministero del lavoro, la presidenza la darei volentieri al Tesoro. È una difesa per il Ministero del lavoro in materia di danaro !

QUINTIERI, *Relatore*. Mi sembra che la pretesa del Ministero del tesoro sia eccessiva e non giustificata, dato che si tratta di un ente che è posto sotto la vigilanza del Ministero del lavoro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dal Governo di includere un rappresentante del Ministero del tesoro nel Collegio sindacale.

(Non è approvato).

Al terzo comma è stato proposto il seguente emendamento: « dopo le parole " del Consiglio di amministrazione " si aggiungono le parole " e del Comitato esecutivo " ».

Il Relatore è favorevole.

CONTE. Non lo credo opportuno. Sono contrario.

PRESIDENTE. Il Governo insiste ?

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. No.

CONTE. Sono sei funzionari che ogni quindici giorni dovrebbero essere impegnati. I funzionari costano e alla fine hanno il loro lavoro.

PRESIDENTE. Il Governo ritira l'emendamento.

Ora passiamo all'emendamento al penultimo comma: sono abolite le parole « e all'assemblea nazionale ».

CONTE. I sindaci non riferiscono neanche a quell'unica assemblea che si tiene ogni anno ?

QUINTIERI, *Relatore*. In tutte le associazioni è il Consiglio di amministrazione che fa la relazione, e vi allega la relazione dei sindaci. Non c'è bisogno che essi facciano la relazione all'assemblea.

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Io credo che l'osservazione fatta sia giusta. L'accettazione dell'emendamento potrebbe lasciare intendere che si voglia togliere ai sindaci la loro funzione, che si esprima attraverso una relazione nei confronti dell'assemblea.

CONTE. Lasciamo: « riferiscono con una loro relazione all'assemblea nazionale ».

PRESIDENTE. Il Relatore propone di togliere nel penultimo comma le parole « al Consiglio di amministrazione e ».

III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1961

Il Governo ritira il proprio emendamento che intendeva sopprimere le parole « e all'assemblea nazionale ».

Pongo in votazione l'emendamento proposto dal Relatore.

(È approvato).

L'articolo 13 risulta così formulato:

« Il Collegio sindacale è costituito da tre membri effettivi e da tre membri supplenti. Due membri effettivi e due membri supplenti in rappresentanza degli iscritti all'Ente, e di un membro effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. »

Il sindaco effettivo designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale assume la presidenza del Collegio sindacale.

Tutti i sindaci devono essere invitati alle riunioni dell'assemblea nazionale e quelli effettivi anche alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

Il Collegio sindacale è nominato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere confermati.

I sindaci hanno il compito di verificare le scritture contabili, controllare se le erogazioni corrispondano alle deliberazioni degli organi competenti, eseguire ispezioni e riscontri di cassa, esaminare e controllare i conti consuntivi, sui quali riferiscono con una loro relazione all'assemblea nazionale.

Il sindaco elettivo è sostituito, in caso di decadenza dall'incarico, di dimissioni o decesso, dal sindaco supplente primo eletto ».

Lo pongo in votazione nel complesso.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 14:

« Il direttore è a capo di tutti i servizi dell'Ente e partecipa con voto consultivo alle riunioni dell'assemblea nazionale, del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo per fornire, su richiesta, dati e notizie relative all'attività dell'Ente ».

Non essendovi osservazioni od emendamenti lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 15:

« Il patrimonio dell'Ente è costituito:

a) dai beni mobili e immobili e dai valori che per acquisti, lasciti, donazioni e per

qualunque altro titolo vengano in possesso dell'Ente;

b) dalle somme destinate a formare speciali riserve ed accantonamenti ».

Non essendovi osservazioni od emendamenti lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 16:

« Costituiscono le entrate dell'Ente:

a) i contributi diretti obbligatori dovuti dagli iscritti, nella misura di lire 24.000 annue;

b) i contributi indiretti, costituiti dalla apposizione di marche di lire 150 su tutti i certificati rilasciati dai veterinari, sia per le attività d'ufficio che per le attività private. Sono esenti i certificati relativi al trasporto di carne macellata fresca o comunque preparata del peso complessivo inferiore ai chilogrammi 20.

I certificati rilasciati per le attività di ufficio sono quelli previsti dalla legge 25 luglio 1952, n. 1009, sulla fecondazione artificiale degli animali, nonché dai seguenti regolamenti:

Regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni approvato con regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298;

Regolamento sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto approvato con regio decreto 9 maggio 1929, n. 994.

L'importo della marca è comprensivo del compenso comunque dovuto ai veterinari, anche per il rilascio dei certificati previsti dall'articolo 61 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche apportate con decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

c) il tributo di lire 150 per ogni dieci o frazione di dieci (superiore a 5) capi ovini o caprini macellati;

d) il tributo di lire 150 su ciascun capo bovino, equino, bufalino e suino macellato;

e) i redditi patrimoniali dell'Ente;

f) le somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni ed in generale per atti di liberalità, previe le eventuali autorizzazioni di legge.

I contributi indiretti di cui alle lettere c) e d) del presente articolo sono riscossi dai competenti Uffici locali delle imposte di consumo all'atto della riscossione della specifica imposta di loro pertinenza ».

III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1961

Su questo articolo 16 il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

« *Aggiungere la seguente lettera a-bis)*:

a-bis) i contributi commisurati al reddito professionale è pari all'1 per cento del reddito imponibile ai fini dell'imposta di ricchezza mobile di categoria C-1 e allo 0,50 per cento del reddito imponibile per l'imposta di ricchezza mobile di categoria C-2. ».

« *Sopprimere le lettere e) e d)* ».

Prego il Relatore di esprimere il suo parere.

QUINTIERI, *Relatore*. Confermo a proposito di questo articolo quanto ebbi già a dire nella precedente seduta.

Sta bene il contributo a carico degli iscritti nella misura di lire 24.000 annue, senza discriminazione fra veterinario e veterinario, se cioè il veterinario sia un dipendente o non sia un dipendente.

Sta bene l'applicazione delle marche ai certificati rilasciati dal veterinario.

Resta la questione fondamentale, quella che costituisce il nerbo della riforma dell'ente, e che è appoggiato su dei calcoli attuariali, e cioè il tributo di cui alle lettere c) e d).

È necessario approvare questo tributo. Se non l'approviamo, l'ente non si può riformare.

Vi dico ancora che, a mio giudizio, le obiezioni del Ministero delle finanze sul tributo delle lettere c) e d) appaiono — allo stato delle cose in questo giorno 1° dicembre 1961 — infondate.

Ma noi dobbiamo trovare questa fonte di entrata.

I veterinari hanno ritenuto che si debba tener conto che tutta l'azione del veterinario si riallaccia direttamente e indirettamente alla vita dell'animale, il quale conclude il suo ciclo produttivo con la macellazione. Vi è l'assistenza diretta che si esplica con le visite per i casi patologici; vi è un'assistenza profilattica; vi è una assistenza che si esplica in consigli zootecnici e vi è una assistenza del veterinario nella classificazione delle carni macellate. A conclusione di questo ciclo produttivo, si deve prelevare qualche cosa che possa dare il nerbo a questa riforma.

Dobbiamo dire che la richiesta dei veterinari non è affatto peregrina, se voi tenete presenti le bollette dei commercianti: bisogna, infatti tener presente che essa si inserisce nel ciclo produttivo dell'animale al momento in cui, macellato, viene fatto oggetto di vendita. Effettivamente io, come ho già detto l'altra volta, sono favorevole a individuare in questo momento la possibilità di contribuire al

fondo di previdenza dell'E.N.P.A.V. per questa ragione: il veterinario non è compensato per tutti i consigli zootecnici che dà, ed è dubbio se sia compensato per la qualificazione che fa delle cerni. Ci sono delle competenze annuarie.

Quello che stavo dicendo resta avallato dal punto di vista della coscienza con cui si addosserebbe alla collettività questa piccola quota. Su queste carni, Dio sa quanti ci mettono le mani al momento del macello, dal ricevimento dell'animale al vagone ferroviario, al trasporto, alla conservazione dell'animale durante quei giorni: queste operazioni vengono sminuzzate, tanto da fornire lo spunto a retribuzioni di una vasta massa di persone. Dopo di che si va al macello e qui incominciano ad essere specificate le imposte di consumo, diritti comunali, ecc.; l'Associazione dei macellai riscuote in quella sede il contributo dovuto per ragioni fiscali, poi c'è l'I.G.E., ci sono i bolli, il foglio sanitario quando i veterinari sono costretti a fare visite fuori orario, i preparatori, i raccoglitori e infine un altro diritto fisso. Qui si tratta di una incidenza.

BETTOLI. Non raccontare cose che non ci sono.

QUINTIERI, *Relatore*. Il mio parere è questo: che cosa ci vieta che a una categoria che non è certo tra le più favorite dalla sorte, tanto che su 8 mila veterinari 4 mila sono disoccupati, che effettivamente dà la sua prestazione molte volte retribuita a stipendio, altre volte in senso professionale puro, di cui molte di queste prestazioni non sono compensate, che cosa ci vieta, nel momento in cui l'animale giunge alla fine del suo ciclo produttivo, di incidere a carico dell'intera collettività con una piccolissima quota? Il tributo di 150 lire per ogni capo bovino equivale a 75 centesimi al chilo, di fronte al forte prelievo fatto in questa sede di accoglimento, custodia e mattazione dell'animale.

Io sarei favorevole al mantenimento dei punti c) e d) come entrate modificando il tributo in una marca da applicarsi in sede di riscossione di imposta di consumo.

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Vorrei fare una dichiarazione. Credo che ci sia una posizione chiara da parte del Governo.

È chiaro che il Ministero del lavoro e la previdenza sociale può non avere un particolare interesse che le entrate vengano da un cespite o da un altro. Ma il Ministero del lavoro e della previdenza sociale non è tutto. C'è una politica economico-finanziaria che

vale anche per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Per quanto concerne le entrate della proposta di legge in discussione non posso che limitarmi alla valutazione della politica generale fiscale del Ministero delle finanze, il quale ha dichiarato la sua netta contrarietà a una forma di imposizione tributaria che finisce per essere un'imposizione sulla zootecnica. Pare al Ministro delle finanze che questo sia contraddittorio nel momento in cui si vogliono fare degli sgravi e si vuole accelerare un certo progresso della nostra agricoltura. È contraddittorio stabilire un tributo che finisce per riversarsi su tutta la collettività.

Il Ministro delle finanze è del parere che sia la categoria che debba provvedere direttamente.

Non ho emendamenti da presentare a titolo personale. Avrei bisogno di tempo per discutere di qualche proposta che è stata qui elaborata. Dal punto di vista finanziario si tratta di valutare gli oneri. Il Ministro delle finanze mi ha fatto sapere di non essere in grado di comunicare i redditi di categoria c) in quanto non vengono eseguite statistiche particolari.

In queste condizioni vorrei fare riserva di far conoscere il parere del Governo in sede di Commissione Bilancio. Continuare oggi la discussione su questo punto mi pare superfluo: non posso dare un parere.

Vorrei riservarmi di discutere con i Ministri delle finanze e del tesoro. Chiederei a questo punto una sospensiva, salvo a chiedere nel frattempo, il parere della Commissione Bilancio anche sull'emendamento alternativo, che non è da considerare, però, presentato dal Governo.

PRESIDENTE. Mi pare che sia opportuno che il relatore presenti degli emendamenti che eventualmente potrebbero essere concordati con il Govrno.

Circa il parere delle altre Commissioni, desidero far presente che questa proposta di legge non è stata assegnata per il parere alla Commissione Bilancio, ma alla Commissione Finanze e tesoro, il cui parere non è comunque vincolante.

QUINTIERI, Relatore. L'emendamento potrebbe consistere nell'unificare i punti c) e d) e dire che le fonti di entrata sono costituite da marche di lire 150 da prelevarsi in sede di riscossione delle imposte di consumo.

GRAZIOSI. Chiedo scusa ai colleghi della XIII Commissione se partecipo anch'io a questo dibattito, ma volevo solo dire due cose al

Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Innanzi tutto non mi sembra che l'imposizione dei tributi di cui all'articolo 16 della proposta di legge contrasti con la politica agricola generale, perché eventualmente coloro che saranno tassati, coloro che dovranno pagare queste 150 lire saranno gli industriali che lavorano le carni anche se per il noto fenomeno della produzione potrebbe darsi il caso che siano chiamati a sopportare l'onere i consumatori. Chi resiste di più all'ingiunzione di questa imposta sono gli stabilimenti Vismara, Negrone, ecc., quelli cioè che macellano 5 mila suini alla settimana. Voi capite che è questa la vera resistenza che noi troviamo, perché sono proprio gli industriali che devono pagare queste cifre.

È vero quello che dice l'onorevole Quintieri, che, in fondo, il veterinario trova l'animale quando, alla fine del ciclo vitale, l'animale è al macello. Quando può, infatti, trovarlo questo animale se non alla fine del ciclo vitale, al macello? Mentre, per i medici, noi abbiamo ben altri riferimenti.

Ora, io devo dir questo all'onorevole Ministro, che non ha i dati per dire quanto incida quella imposta, ecc. Io ho quelli della media: 18 per cento all'anno! Quindi, con quell'1 per cento sulla ricchezza mobile, abbiamo una cosa che non è nemmeno da prendere in considerazione; mentre ci vuole, perché incide ed è giusto che paghino tutti questo 1 per cento.

Poi devo dire un'altra cosa, ai colleghi di sinistra, e cioè che, veramente, il veterinario in tutto quel ciclo vitale di cui parla l'onorevole Relatore, non entra affatto, non percepisce nulla. Perché? Perché il veterinario aveva proposto di pagarsele da se queste marche; ed era un bel gesto, perché in fondo i « condotti » saranno gli unici che pagano anche per i disoccupati e i sottooccupati. Senonché, si è visto che i veterinari questa ispezione delle carni la fanno gratis perché rientra nel loro compito.

BETTOLI. Perché spesso il veterinario è direttore del macello!

GRAZIOSI. Perché è sanitario comunale e fra i suoi compiti rientrano anche questi. Ed allora capita che uno va ad ispezionare le carni, visita e poi paga lui, nemmeno prende un compenso, ma paga seduta stante, versando con una bolletta una tangente. Perché, ripeto, non percepisce nulla: rientra nel compito di istituto. O, meglio, sì, percepisce 39 mila lire al mese!

BETTOLI. Ma ha una signora previdenza!

GRAZIOSI. Del resto, tutte le categorie hanno avuto contributi dello Stato. Se questi veterinari, invece, devono pagare tutto, io mi chiedo in che modo si potranno reperire i soldi!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, penso che sull'articolo 16 sarà bene continuare la discussione quando gli emendamenti preannunciati dall'onorevole Relatore saranno stati presentati, esaminati e, eventualmente, accolti dal Governo ed in particolare dal Ministero delle finanze. E questa, evidentemente, la chiave di tutto il problema.

CONTE. Possibilmente dovremmo prenderne visione prima di tornare a discutere.

PRESIDENTE. Infatti, non appena l'onorevole Quintieri li avrà fatti pervenire alla presidenza della Commissione, saranno ciclostilati e distribuiti agli onorevoli commissari.

A questo punto, se non vi sono obiezioni, può quindi rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Istituzione del ruolo dei collocatori » (3213):

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Con l'approvazione del disegno di legge n. 3213 si intende assorbita la proposta di legge n. 2145.

Hanno preso parte alla votazione:

Bettoli, Bianchi Fortunato, Cinciari Rodano Maria Lisa, Cocco Maria, Colombo Vittorio, Conte, De Marzi, Ferioli, Franco Raffaele, Gotelli Angela, Gitti, Isgrò, Mazzoni, Negroni, Nucci, Quintieri, Rapelli, Repossi, Romano Bartolomeo, Santi, Scalia Vito, Scarpa, Storti Bruno e Zanibelli.

La seduta termina alle 11,55.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI